



Corpo Guardie Ambientali Metropolitane ODV

Regione Emilia - Romagna - L.R. 23/89

SEDE LEGALE: VIA DEL LAVORO 2/A - 40026 IMOLA - BO

TEL. 05421883141

C.F. 90049970370 Sito Web: www.cgam.it - E-mail: corpo@cgam.it

Posta certificata: corpo@pec.cgam.it

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 24/10/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di ottobre, alle ore 20:30, presso la sede in Via del Lavoro, n. 2/A - 40026 - Imola (BO), si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci della "CORPO GUARDIE AMBIENTALI METROPOLITANE ODV", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione di alcune modifiche statutarie formali al fine di adeguare lo Statuto al Codice del Terzo Settore e clausole di corollario e coordinamento; delibere inerenti conseguenti e comunicazione al RUNTS.***

Presiede l'assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente dell'associazione sig. Gianfranco Monducci, il quale constata in primis la regolarità di convocazione dell'assemblea a norma dell'art. 13 dello statuto sociale e la presenza della maggioranza qualificata dei soci, con la presenza, in proprio o per delega, di n. 76 soci presenti su n. 183 soci totali, pertanto sufficienti a deliberare come da statuto.

È inoltre presente il Consiglio Direttivo al completo, composto oltre da sé medesimo, in qualità di Presidente e legale rappresentante, dai consiglieri Gardi Aldo, Neto Gianni, Piccolo Giuseppe, Tassani Oriano, Veroli Piergiorgio, per complessivi 6 (sei) componenti.

Il Presidente dichiara quindi valida l'adunanza e invita a fungere da segretario verbalizzante il sig. Massimo Gioia, che presente, accetta.

- Primo punto all'ordine del giorno**

Prende la parola il Presidente, sul primo ed unico punto all'ordine del giorno, concernente "Approvazione di alcune modifiche statutarie formali al fine di adeguare lo Statuto al Codice del

Terzo Settore e clausole di corollario e coordinamento; delibere inerenti conseguenti e comunicazione al RUNTS”.

Si premette che l'ASSOCIAZIONE **CORPO GUARDIE AMBIENTALI METROPOLITANE ODV** aveva già adottato le modifiche statutarie finalizzate al recepimento della normativa di cui al Codice del terzo settore con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 30/05/2019, già registrata in Agenzia entrate e già depositata nel previgente Registro regionale del volontariato. L'associazione può infatti già pregiarsi della qualifica di organizzazione di volontariato, essendo già iscritta nel precedente Registro regionale del volontariato ex legge n. 266/1991 (il quale peraltro costituisce partizione del RUNTS nel periodo transitorio) ed attualmente è in corso di trasmigrazione appunto nel RUNTS, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e relative norme attuative. Si espone che tuttavia, in relazione al processo di trasmigrazione di cui sopra, l'Ufficio regionale del RUNTS, con comunicazione “*Prot. 21/09/2022 n.0912036.U*”, ha palesato la necessità di adottare alcune modifiche formali, necessarie e preordinate all'adeguamento di alcune clausole statutarie alle cogenti disposizioni vigenti in materia di Codice del Terzo Settore in tema di (i) subentro nelle cariche in caso di dimissioni o decadenza di un consigliere del Consiglio direttivo (articolo 14) ed in tema di (ii) diritto di visione dei libri sociali da parte dei soci (art. 9).

Si tratta peraltro di modifiche formali che in nessun modo incidono sulle finalità e sulla governance dell'associazione. Tutto ciò premesso, si passa alla lettura delle modifiche proposte, offrendo i chiarimenti richiesti.

In specie si propone di modificare l'articolo 9 comma 5, lett d), ove prevede che *“gli associati hanno il diritto di ... d) prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati”*, come segue: *“Gli associati hanno il diritto dei soci ... d) prendere visione ed esaminare le scritture contabili ed i libri sociali obbligatori, secondo le modalità previste dal presente statuto, come di seguito declinate. Il socio che intenda visionare le scritture contabili e/o i libri sociali dell'associazione deve presentare domanda scritta al presidente del Consiglio Direttivo, il quale deve deliberare in merito entro 30 giorni al fine di garantire l'effettivo diritto di accesso da parte del richiedente o dei richiedenti e comunicarlo al socio richiedente entro lo stesso termine. Il diritto di accesso si sostanzia nella possibilità del socio richiedente di accedere presso la sede sociale e/o presso il luogo di tenuta delle scritture contabili al fine di visionare i libri sociali e/o le scritture contabili dell'associazione. La visione e la consultazione dei libri sociali esclude, per esigenze di tutela della privacy, la possibilità di estrarre copia dei documenti di cui il socio può prendere visione. Il diritto di accesso è improntato ai principi di buona fede, di trasparenza e tutela della privacy. Il diritto di accesso deve garantire in ogni caso l'assenza di maggiori costi in capo all'associazione”*.

Si propone inoltre di modificare l'articolo 14 comma 4, ove prevede *"Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, ovvero, nei casi in cui non sia possibile attuare detta modalità, procedendo per cooptazione; i membri così nominati rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo, nei termini indicati originariamente dall'Assemblea in sede di elezioni"*, come segue: *"Nel caso in cui venga a mancare un componente del Consiglio direttivo, o più componenti che non costituiscano la maggioranza del Consiglio medesimo, subentra il primo o i primi dei consiglieri non eletti, secondo il risultato delle votazioni delle precedenti votazioni assembleari, salvo in ogni caso ratifica da parte dell'assemblea soci alla prima occasione utile. Ove non sussista la possibilità di subentro del primo / dei primi non eletti, è convocata senza indugio l'assemblea ordinaria dei soci che delibera secondo statuto"*.

Si dà quindi lettura del nuovo statuto nella sua interezza alla luce delle modifiche introdotte. Dopo approfondita discussione, l'assemblea dei soci, votando per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche statutarie proposte e di approvare quindi complessivamente il nuovo statuto così riformulato nella sua interezza, che si allega al presente verbale.
- 2) di procedere agli adempimenti di rito e in specie di procedere alla registrazione del presente verbale ed allegato statuto presso l'Agenzia delle Entrate competente;
- 3) di procedere a presentare lo statuto così aggiornato e registrato presso il RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché procedere ad ogni adempimento preordinato, inerente e conseguente;
- 4) di dare il più ampio mandato al Presidente al fine di procedere a dare esecuzione ed attuazione a quanto qui deliberato ed ogni connesso adempimento inerente e/o conseguente.

§

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 21:30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

(Gianfranco Monducci)

Il segretario verbalizzante

(Massimo Gioia)



§

**ASSOCIAZIONE "CORPO GUARDIE AMBIENTALI METROPOLITANE" – ODV
STATUTO**

Titolo I° – Denominazione, sede e durata

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'associazione di volontariato denominata "**CORPO GUARDIE AMBIENTALI METROPOLITANE ODV**", ovvero anche, in forma abbreviata, "**C.G.A.M. ODV**".

L'associazione assume nella sua denominazione la dicitura "organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "**ODV**", previa iscrizione dell'associazione nel Registro Regionale del Volontariato ovvero, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione si qualifica "Ente del Terzo Settore", ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede nel Comune di IMOLA (BO)

L'Associazione, inoltre, per agevolare l'operatività dei propri associati insistenti in una determinata area, al fine di favorire una presenza più capillare nel territorio e dotarsi di funzioni di coordinamento decentrate, può individuare sedi operative distaccate.

ART. 3 – Emblema

L'Associazione ha per segno distintivo, simbolico e di riconoscimento la figura stilizzata di un'Aquila in procinto di ghermire una preda.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Titolo II° – Finalità e oggetto

Art. 5 – Finalità

L'Associazione si costituisce quale organizzazione di volontariato che si prefigge lo scopo di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse

generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo. Sono inoltre principi guida dell'associazione: l'autonomia, la democrazia e la trasparenza.

Art. 6 – Oggetto

L'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

1. Opera per la tutela, l'educazione, la vigilanza e il recupero ambientale con interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio rifiuti;
2. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
3. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
4. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In attuazione di quanto sopra esposto, l'associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) istituire al proprio interno un Raggruppamento di Guardie giurate ambientali e zoofile Volontarie disciplinato da apposito Regolamento di Servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza nell'ambito delle disposizioni legislative in vigore;
- b) operare secondo lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente;
- c) promuovere nelle sedi appropriate, la revisione ed il miglioramento della normativa posta a tutela dell'ambiente;
- d) promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;
- e) contribuire all'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile, ottimizzando l'uso delle tecnologie e delle risorse in funzione delle reali necessità, per un armonico ed equilibrato rapporto fra uomo e territorio che garantisca la conservazione della

biodiversità;

- f) editare giornali, riviste, pubblicazioni, iniziative su web e produrre audiovisivi ed altri materiali di documentazione sulle tematiche istituzionali;
- g) collaborare con gli Enti Pubblici competenti in materia di
- i. tutela del patrimonio naturale, paesaggistico, dell'ambiente, dell'ambiente urbano;
 - ii. tutela dei parchi naturali, della flora e della fauna protette;
 - iii. prevenzione e difesa dagli incendi boschivi e prescrizioni di polizia forestale;
 - iv. monitoraggio e censimenti ambientali^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]};
 - v. attività finalizzate alla prevenzione e tutela dell'ambiente in tema di inquinamento idrico, atmosferico, acustico, luminoso e del suolo;
 - vi. escavazione materiali litoidi e polizia idraulica;
 - vii. tutela di animali da affezione;
 - viii. contrasto al maltrattamento di animali, ed ai combattimenti di animali;
 - ix. protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca;
 - x. raccolta dei prodotti del sottobosco, dei funghi e dei tartufi;
- h) promuovere e collaborare con l'Ente preposto nell'organizzazione dei corsi di formazione per aspiranti Guardie giurate ambientali e zoofile volontarie, organizzare corsi di aggiornamento e specializzazione per Guardie giurate ambientali e zoofile volontarie, seminari, convegni e dibattiti, aventi per oggetto l'ambiente e l'organizzazione della vigilanza ambientale e della protezione civile;
- i) collaborare con le autorità competenti per attività di formazione, prevenzione e soccorso in caso di calamità naturali in attività di protezione civile, anche con i propri specialisti AIB- antincendio boschivo, subacqueo e rischio idrogeologico e qualsiasi altra attività connessa con la protezione civile per la quale riceva formazione specifica;
- j) promuovere attività in ambito nazionale ed internazionale di cooperazione per lo sviluppo sostenibile, la protezione dell'ambiente e la conservazione della biodiversità e delle foreste;
- k) collaborare e aderire ad altre entità ed associazioni aventi scopi analoghi;
- l) promuove, inoltre, l'istituzione di un servizio di Guardie giurate ambientali e zoofile volontarie, del rispetto delle leggi, regolamenti locali, nazionali ed internazionali e in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, per la difesa degli animali, della fauna selvatica e ittica nonché degli animali domestici e di allevamento, dell'ambiente e del patrimonio naturale.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dal Codice del terzo settore e relative norme attuative.

In considerazione della complessità e della delicatezza delle situazioni e dei compiti cui l'Associazione è chiamata ad assolvere, lo svolgimento dell'attività istituzionale viene disciplinato da un regolamento interno in cui saranno individuati i ruoli, i profili e le funzioni degli Associati ed il relativo percorso formativo necessario.

Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo in capo quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore. L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 7 – Volontari e lavoro retribuito

Per lo svolgimento della propria attività l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.





Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato. Possono presentare domanda di adesione le persone fisiche che si riconoscono nei valori del volontariato e della protezione civile ed intendano partecipare al perseguimento delle finalità di interesse generale cui si ispira il presente statuto.

- a) di condividere le finalità dell'associazione;
- b) di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi ove adottati;
- c) di obbligarsi al versamento della quota associativa, ove prevista, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell'Associazione;
- e) di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo esamina, entro trenta giorni, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea dei soci, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.

5

richiesti per poter diventare guardia particolare giurata ai sensi della Legge Regionale 23/89 e/o della Legge 189/2004, e successive modifiche e integrazioni.^[SEP] I Soci Guardia Particolare Giurata sono gli associati che hanno ottenuto l'atto di nomina ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/1989 e/o della Legge 189/2004, e successive modifiche e integrazioni.^[SEP] Le attività dei Soci sono dunque diversificate, sulla base dei compiti assegnati e delle relative qualifiche, ai fini dell'assoluto rispetto della normativa vigente. Tutti gli associati, a prescindere della categoria di appartenenza, sono in ogni caso titolari dei medesimi diritti e doveri relativi al rapporto associativo. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*.

Art. 9 –Doveri e Diritti degli associati

Gli associati hanno il dovere / obbligo di:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- b) partecipare attivamente alla vita associativa. È espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all'associazione.
- c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati.
- d) versare, all'atto di adesione, la quota associativa nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, entro i termini deliberati dal Consiglio.

Il comportamento degli Associati deve essere ispirato ad un alto senso di responsabilità, coerenza, lealtà, correttezza e fedeltà all'Associazione. Gli Associati sono altresì tenuti a svolgere il proprio compito con diligenza ed a non intraprendere azioni che possono arrecare danno all'Associazione, alla sua immagine ed onorabilità. Gli associati, in specie, non possono intraprendere iniziative personali o di gruppo a nome dell'Associazione, né utilizzarne simboli e strumenti, senza la preventiva autorizzazione formale da parte degli organi sociali competenti.

È inoltre dovere del socio conservare ed usare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento ed i simboli identificativi dell'Associazione;

I soci che rivestano al contempo la qualifica di Guardie giurate ambientali e zoofile volontarie sono tenute a rispettare le modalità operative previste dal Regolamento di Servizio approvato dalla autorità di Pubblica Sicurezza.

Gli Associati hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall'Associazione;

- b) partecipare all'Assemblea dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- c) partecipare alle assemblee con diritto di voto ed accedono alle cariche associative, purché iscritti all'Associazione da 30 giorni;
- d) *prendere visione ed esaminare le scritture contabili ed i libri sociali obbligatori, secondo le modalità previste dal presente statuto, come di seguito declinate. Il socio che intenda visionare le scritture contabili e/o i libri sociali dell'associazione deve presentare domanda scritta al presidente del Consiglio Direttivo, il quale deve deliberare in merito entro 30 giorni al fine di garantire l'effettivo diritto di accesso da parte del richiedente o dei richiedenti e comunicarlo al socio richiedente entro lo stesso termine. Il diritto di accesso si sostanzia nella possibilità del socio richiedente di accedere presso la sede sociale e/o presso il luogo di tenuta delle scritture contabili al fine di visionare i libri sociali e/o le scritture contabili dell'associazione. La visione e la consultazione dei libri sociali esclude, per esigenze di tutela della privacy, la possibilità di estrarre copia dei documenti di cui il socio può prendere visione. Il diritto di accesso è improntato ai principi di buona fede, di trasparenza e tutela della privacy. Il diritto di accesso deve garantire in ogni caso l'assenza di maggiori costi in capo all'associazione.*

Art. 10 – Provvedimenti disciplinari e Perdita della qualifica di socio

Il Consiglio Direttivo ha il potere di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che non ottemperano ai propri doveri ed agli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento di Servizio approvato dalla autorità di Pubblica Sicurezza e dai regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari, previo colloquio con l'Associato interessato: (i) non luogo a procedere; (ii) censura verbale; (iii) censura scritta; (iv) sospensione temporanea. (v) esclusione.

La delibera adottata dal Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. L'Associato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri contro i provvedimenti disciplinari assunti a suo carico.

La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per decesso.

Il recesso ha effetto dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione da parte del socio che intende esercitare il diritto di recesso.

L'associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale decade automaticamente.

Piccola jump
Vol. 2
Dr. Giovanni Scavo
Adh. Scavo
Scavo

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:

- a) comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
- b) gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali;
- c) sopravvenienza di conflitto d'interessi.

In caso di delibera di esclusione l'associato escluso può proporre, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso direttamente all'Assemblea. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.

Il socio che recede, decade, o è escluso dall'associazione non può vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione, ne ha diritto alla ripetizione delle quote associative versate.

In ogni caso la quota associativa non è mai trasmissibile o trasferibile, né rivalutabile.

Titolo IV° – Ordinamento interno e Organi sociali

Art. 11 – Ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo.

Art. 12 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il vicepresidente;
- d) il Collegio dei probiviri;
- e) l'organo di controllo, ove nominato;
- f) l'organo di revisione, ove nominato.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti dell'articolo 2397 c.c., nonché al soggetto o società di revisione, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13 – Assemblea

13.1 Composizione dell'assemblea soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati iscritti a libro soci. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Ogni associato dispone di un solo voto. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da trenta giorni nel libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.

13.2 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente a mezzo: (a) avviso di convocazione, da inviare a tutti i soci iscritti a libro soci, che può essere inviato ai soci a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax, o posta elettronica certificata, o tramite avviso consegnato a mano; unitamente ad avviso di convocazione, da affiggere nella sede sociale e pubblicare sul sito internet dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e deve essere portato a conoscenza dei soci e pubblicato, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea dei soci, salvo motivi eccezionali, è convocata nel territorio della Provincia di Bologna.

13.3 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell'associazione;
- c) nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- e) approva il bilancio consuntivo annuale;
- f) approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi ovvero dagli aspiranti soci non ammessi; in tali casi l'assemblea si riunisce alla prima occasione utile;

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "Pecche Int"
- Middle: "L'assemblea dei soci"
- Bottom: "L'assemblea dei soci"

i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

j) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

13.4 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.

13.5 Verbali assemblea soci

Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea. L'Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti esclusivamente tra gli associati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

Nel caso in cui venga a mancare un componente del Consiglio direttivo, o più componenti che non costituiscano la maggioranza del Consiglio medesimo, subentra il primo o i primi dei consiglieri non eletti, secondo il risultato delle votazioni delle precedenti votazioni assembleari, salvo in ogni caso ratifica da parte dell'assemblea soci alla prima occasione utile. Ove non sussista la possibilità di subentro del primo / dei primi non eletti, è convocata senza indugio l'assemblea ordinaria dei soci che delibera secondo statuto.

Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea dei soci, deve essere in ogni caso convocata l'Assemblea dei soci che deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo, con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente.
- b) convocare l'assemblea dei soci;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- d) predisporre il programma delle attività;

Scade l'esercizio
del 2022
del 2023
del 2024
del 2025
del 2026
del 2027
del 2028
del 2029
del 2030
del 2031
del 2032
del 2033
del 2034
del 2035
del 2036
del 2037
del 2038
del 2039
del 2040
del 2041
del 2042
del 2043
del 2044
del 2045
del 2046
del 2047
del 2048
del 2049
del 2050
del 2051
del 2052
del 2053
del 2054
del 2055
del 2056
del 2057
del 2058
del 2059
del 2060
del 2061
del 2062
del 2063
del 2064
del 2065
del 2066
del 2067
del 2068
del 2069
del 2070
del 2071
del 2072
del 2073
del 2074
del 2075
del 2076
del 2077
del 2078
del 2079
del 2080
del 2081
del 2082
del 2083
del 2084
del 2085
del 2086
del 2087
del 2088
del 2089
del 2090
del 2091
del 2092
del 2093
del 2094
del 2095
del 2096
del 2097
del 2098
del 2099
del 2100
del 2101
del 2102
del 2103
del 2104
del 2105
del 2106
del 2107
del 2108
del 2109
del 2110
del 2111
del 2112
del 2113
del 2114
del 2115
del 2116
del 2117
del 2118
del 2119
del 2120
del 2121
del 2122
del 2123
del 2124
del 2125
del 2126
del 2127
del 2128
del 2129
del 2130
del 2131
del 2132
del 2133
del 2134
del 2135
del 2136
del 2137
del 2138
del 2139
del 2140
del 2141
del 2142
del 2143
del 2144
del 2145
del 2146
del 2147
del 2148
del 2149
del 2150
del 2151
del 2152
del 2153
del 2154
del 2155
del 2156
del 2157
del 2158
del 2159
del 2160
del 2161
del 2162
del 2163
del 2164
del 2165
del 2166
del 2167
del 2168
del 2169
del 2170
del 2171
del 2172
del 2173
del 2174
del 2175
del 2176
del 2177
del 2178
del 2179
del 2180
del 2181
del 2182
del 2183
del 2184
del 2185
del 2186
del 2187
del 2188
del 2189
del 2190
del 2191
del 2192
del 2193
del 2194
del 2195
del 2196
del 2197
del 2198
del 2199
del 2200
del 2201
del 2202
del 2203
del 2204
del 2205
del 2206
del 2207
del 2208
del 2209
del 2210
del 2211
del 2212
del 2213
del 2214
del 2215
del 2216
del 2217
del 2218
del 2219
del 2220
del 2221
del 2222
del 2223
del 2224
del 2225
del 2226
del 2227
del 2228
del 2229
del 2230
del 2231
del 2232
del 2233
del 2234
del 2235
del 2236
del 2237
del 2238
del 2239
del 2240
del 2241
del 2242
del 2243
del 2244
del 2245
del 2246
del 2247
del 2248
del 2249
del 2250
del 2251
del 2252
del 2253
del 2254
del 2255
del 2256
del 2257
del 2258
del 2259
del 2260
del 2261
del 2262
del 2263
del 2264
del 2265
del 2266
del 2267
del 2268
del 2269
del 2270
del 2271
del 2272
del 2273
del 2274
del 2275
del 2276
del 2277
del 2278
del 2279
del 2280
del 2281
del 2282
del 2283
del 2284
del 2285
del 2286
del 2287
del 2288
del 2289
del 2290
del 2291
del 2292
del 2293
del 2294
del 2295
del 2296
del 2297
del 2298
del 2299
del 2300
del 2301
del 2302
del 2303
del 2304
del 2305
del 2306
del 2307
del 2308
del 2309
del 2310
del 2311
del 2312
del 2313
del 2314
del 2315
del 2316
del 2317
del 2318
del 2319
del 2320
del 2321
del 2322
del 2323
del 2324
del 2325
del 2326
del 2327
del 2328
del 2329
del 2330
del 2331
del 2332
del 2333
del 2334
del 2335
del 2336
del 2337
del 2338
del 2339
del 2340
del 2341
del 2342
del 2343
del 2344
del 2345
del 2346
del 2347
del 2348
del 2349
del 2350
del 2351
del 2352
del 2353
del 2354
del 2355
del 2356
del 2357
del 2358
del 2359
del 2360
del 2361
del 2362
del 2363
del 2364
del 2365
del 2366
del 2367
del 2368
del 2369
del 2370
del 2371
del 2372
del 2373
del 2374
del 2375
del 2376
del 2377
del 2378
del 2379
del 2380
del 2381
del 2382
del 2383
del 2384
del 2385
del 2386
del 2387
del 2388
del 2389
del 2390
del 2391
del 2392
del 2393
del 2394
del 2395
del 2396
del 2397
del 2398
del 2399
del 2400
del 2401
del 2402
del 2403
del 2404
del 2405
del 2406
del 2407
del 2408
del 2409
del 2410
del 2411
del 2412
del 2413
del 2414
del 2415
del 2416
del 2417
del 2418
del 2419
del 2420
del 2421
del 2422
del 2423
del 2424
del 2425
del 2426
del 2427
del 2428
del 2429
del 2430
del 2431
del 2432
del 2433
del 2434
del 2435
del 2436
del 2437
del 2438
del 2439
del 2440
del 2441
del 2442
del 2443
del 2444
del 2445
del 2446
del 2447
del 2448
del 2449
del 2450
del 2451
del 2452
del 2453
del 2454
del 2455
del 2456
del 2457
del 2458
del 2459
del 2460
del 2461
del 2462
del 2463
del 2464
del 2465
del 2466
del 2467
del 2468
del 2469
del 2470
del 2471
del 2472
del 2473
del 2474
del 2475
del 2476
del 2477
del 2478
del 2479
del 2480
del 2481
del 2482
del 2483
del 2484
del 2485
del 2486
del 2487
del 2488
del 2489
del 2490
del 2491
del 2492
del 2493
del 2494
del 2495
del 2496
del 2497
del 2498
del 2499
del 2500
del 2501
del 2502
del 2503
del 2504
del 2505
del 2506
del 2507
del 2508
del 2509
del 2510
del 2511
del 2512
del 2513
del 2514
del 2515
del 2516
del 2517
del 2518
del 2519
del 2520
del 2521
del 2522
del 2523
del 2524
del 2525
del 2526
del 2527
del 2528
del 2529
del 2530
del 2531
del 2532
del 2533
del 2534
del 2535
del 2536
del 2537
del 2538
del 2539
del 2540
del 2541
del 2542
del 2543
del 2544
del 2545
del 2546
del 2547
del 2548
del 2549
del 2550
del 2551
del 2552
del 2553
del 2554
del 2555
del 2556
del 2557
del 2558
del 2559
del 2560
del 2561
del 2562
del 2563
del 2564
del 2565
del 2566
del 2567
del 2568
del 2569
del 2570
del 2571
del 2572
del 2573
del 2574
del 2575
del 2576
del 2577
del 2578
del 2579
del 2580
del 2581
del 2582
del 2583
del 2584
del 2585
del 2586
del 2587
del 2588
del 2589
del 2590
del 2591
del 2592
del 2593
del 2594
del 2595
del 2596
del 2597
del 2598
del 2599
del 2600
del 2601
del 2602
del 2603
del 2604
del 2605
del 2606
del 2607
del 2608
del 2609
del 2610
del 2611
del 2612
del 2613
del 2614
del 2615
del 2616
del 2617
del 2618
del 2619
del 2620
del 2621
del 2622
del 2623
del 2624
del 2625
del 2626
del 2627
del 2628
del 2629
del 2630
del 2631
del 2632
del 2633
del 2634
del 2635
del 2636
del 2637
del 2638
del 2639
del 2640
del 2641
del 2642
del 2643
del 2644
del 2645
del 2646
del 2647
del 2648
del 2649
del 2650
del 2651
del 2652
del 2653
del 2654
del 2655
del 2656
del 2657
del 2658
del 2659
del 2660
del 2661
del 2662
del 2663
del 2664
del 2665
del 2666
del 2667
del 2668
del 2669
del 2670
del 2671
del 2672
del 2673
del 2674
del 2675
del 2676
del 2677
del 2678
del 2679
del 2680
del 2681
del 2682
del 2683
del 2684
del 2685
del 2686
del 2687
del 2688
del 2689
del 2690
del 2691
del 2692
del 2693
del 2694
del 2695
del 2696
del 2697
del 2698
del 2699
del 2700
del 2701
del 2702
del 2703
del 2704
del 2705
del 2706
del 2707
del 2708
del 2709
del 2710
del 2711
del 2712
del 2713
del 2714
del 2715
del 2716
del 2717
del 2718
del 2719
del 2720
del 2721
del 2722
del 2723
del 2724
del 2725
del 2726
del 2727
del 2728
del 2729
del 2730
del 2731
del 2732
del 2733
del 2734
del 2735
del 2736
del 2737
del 2738
del 2739
del 2740
del 2741
del 2742
del 2743
del 2744
del 2745
del 2746
del 2747
del 2748
del 2749
del 2750
del 2751
del 2752
del 2753
del 2754
del 2755
del 2756
del 2757
del 2758
del 2759
del 2760
del 2761
del 2762
del 2763
del 2764
del 2765
del 2766
del 2767
del 2768
del 2769
del 2770
del 2771
del 2772
del 2773
del 2774
del 2775
del 2776
del 2777
del 2778
del 2779
del 2780
del 2781
del 2782
del 2783
del 2784
del 2785
del 2786
del 2787
del 2788
del 2789
del 2790
del 2791
del 2792
del 2793
del 2794
del 2795
del 2796
del 2797
del 2798
del 2799
del 2800
del 2801
del 2802
del 2803
del 2804
del 2805
del 2806
del 2807
del 2808
del 2809
del 2810
del 2811
del 2812
del 2813
del 2814
del 2815
del 2816
del 2817
del 2818
del 2819
del 2820
del 2821
del 2822
del 2823
del 2824
del 2825
del 2826
del 2827
del 2828
del 2829
del 2830
del 2831
del 2832
del 2833
del 2834
del 2835
del 2836
del 2837
del 2838
del 2839
del 2840
del 2841
del 2842
del 2843
del 2844
del 2845
del 2846
del 2847
del 2848
del 2849
del 2850
del 2851
del 2852
del 2853
del 2854
del 2855
del 2856
del 2857
del 2858
del 2859
del 2860
del 2861
del 2862
del 2863
del 2864
del 2865
del 2866
del 2867
del 2868
del 2869
del 2870
del 2871
del 2872
del 2873
del 2874
del 2875
del 2876
del 2877
del 2878
del 2879
del 2880
del 2881
del 2882
del 2883
del 2884
del 2885
del 2886
del 2887
del 2888
del 2889
del 2890
del 2891
del 2892
del

- e) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- f) determinare la quota associativa annuale;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
- i) assumere provvedimenti disciplinari motivati nei confronti degli Associati
- j) deliberare le convenzioni tra l'Associazione e soggetti pubblici o privati.
- k) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- l) coordinare l'attività di servizio delle Guardie giurate ambientali e zoofile volontarie e di tutti gli iscritti.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico nazionale del terzo settore non sono opponibili ai terzi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione da inviare ai componenti a mezzo posta elettronica, ovvero anche a mezzo fax, posta certificata, posta ordinaria, convocazione a mano; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato a tutti i membri almeno cinque giorni prima dell'adunanza; il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo stesso.

Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei Consiglieri in audio video conferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che il Presidente e il segretario verbalizzanti siano presenti fisicamente nel medesimo luogo;

b) che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare e possano prendere visione, ovvero siano già in possesso, dei documenti di cui si discute;

c) che tutti i partecipanti presenti in audio o video conferenza possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Non è consentita la rieleggibilità per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 16 - Collegio dei Probiviri

Al Collegio dei Probiviri possono ricorrere i Soci che ritengano di essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari ingiusti o immotivati. Il Collegio si compone di tre membri scelti dall'Assemblea fra tutti gli Associati ed elegge al proprio interno un Presidente. Il loro incarico è gratuito ed incompatibile con ogni altra carica sociale. Qualora uno dei membri venga per qualsiasi motivo a mancare gli subentra, se presente, il primo dei non eletti; diversamente si eleggerà il membro mancante nel corso della prima seduta utile dell'Assemblea. Al fine di giudicare, secondo le norme di diritto ed equità, circa il comportamento dei Soci e nel merito dei provvedimenti assunti dagli organi dell'Associazione, il Collegio dei Probiviri ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai fatti in oggetto e di ascoltare qualsiasi Socio coinvolto od informato. Al termine dell'istruttoria il Collegio dei Probiviri si pronuncia nel merito del ricorso dei Soci redigendo un apposito verbale che trasmetterà al Consiglio Direttivo ed ai ricorrenti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea per i provvedimenti di esclusione.

Giunta Direttiva
Piccolo Giuseppe



Art. 17 - Organo di controllo

Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo.

In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 18 - Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo V° – Risorse economiche - Patrimonio - Esercizio – Bilancio

Art. 19 – Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi

pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.

Per l'attività di interesse generale svolta l'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 20 – Finalità e destinazione del Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente.

Art. 21 – Esercizio e Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative. Il bilancio è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Art. 22 – Bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il Bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

Piccola gruppo
Val. R.
Anna Maria
Anna Maria
Anna Maria

Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il Bilancio sociale.

Ove redatto, il Bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Titolo VI° – Scioglimento

Art. 23 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea in seduta straordinaria, nomina i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilisce le modalità della liquidazione. L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo, in conformità alla normativa vigente. In specie, nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio istituito in seno al Registro Unico del terzo settore, o dell'ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, - con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato -, e relative disposizione attuative e norme collegate, ed alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

